



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 23/3/2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al giugno 2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 822,72, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "commissioni finanziarie e accessorie" e premi assicurativi non maturati;
- la restituzione di € 42,09, quale importo versato a titolo di penale per l'estinzione anticipata;
- il rimborso di cinque rate considerate insolute nel conteggio estintivo, per complessivi € 685,00;
- il tutto oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la correttezza dell'importo rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva, corrispondente a quello che risulta nel "Piano Annuale", parte integrante del contratto, per la mensilità successiva a quella di estinzione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la congruità delle somme rimborsate a titolo di premi assicurativi, calcolate secondo i criteri di cui al predetto piano annuale; evidenzia, tra l'altro, che tali rimborsi risultano superiori a quelli del piano;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria. Al riguardo, ritiene che la sentenza *Lexitor* sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti in essere e non a quelli già estinti, come quello in esame; inoltre, osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva europea non possa essere trasposta *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa italiana, quest'ultima del tutto chiara nell'escludere i costi *up front* da qualsivoglia obbligo restitutorio, come confermato dagli orientamenti uniformi e univoci dell'ABF. A supporto, richiama la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva oggetto della sentenza interpretativa della Corte. Fa infine presente che il criterio preferibile per l'eventuale retrocessione dei costi *up front* dovrebbe essere quello della curva degli interessi, come riconosciuto dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 26525/19;
- quanto alle quote insolte, evidenzia di aver restituito, con bonifico di febbraio 2019, le rate di aprile, maggio, giugno 2013, per complessivi Euro 409 (al netto di € 2 per spese); per quanto riguarda un'ulteriore rata di € 137 rileva che la stessa è stata calcolata nel conteggio estintivo con il "*segno meno (quindi a deconto della somma dovuta dal cliente) come "pagamento atteso"*"; pertanto per tale (quarta) rata nulla sarebbe dovuto. Saggiunge che una quinta rata contabilizzata nel conteggio non è mai stata incassata e deve quindi "*considerarsi correttamente [...] insoluta*";
- l'avvenuto rimborso dell'importo versato a titolo di penale per l'estinzione anticipata, degli interessi e del contributo alle spese della procedura per complessivi € 62,10.

Tanto premesso, l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla richiesta di restituzione della penale per l'estinzione anticipata, e di respingere, per il resto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nel caso di specie, il Collegio osserva, preliminarmente, che, nonostante la formulazione piuttosto generica della richiesta di rimborso, dall’importo chiesto in restituzione e dal reclamo si evince che la richiesta del ricorrente ha ad oggetto le “commissioni rete distributiva”, le “spese di istruttoria” e i premi assicurativi, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento.

Risulta versato in atti il “piano annuale di rimborso” relativo al contratto in oggetto, sottoscritto dal cliente, che specifica, per le commissioni rete distributiva e per gli oneri assicurativi, gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata.

Tanto premesso, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali. Per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, osserva il Collegio che l’opacità della relativa clausola contrattuale – recante l’indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono



rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi up front e costi *recurring* (Coll. Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 2065/20, 9508/20, 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018). Analogo criterio di rimborso è previsto per gli oneri assicurativi – aventi natura *recurring*, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto -, rispetto ai quali l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che sia lecito prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata, un rimborso in misura meno che proporzionale, rispetto al numero delle rate residue, poiché, in caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento, la quota parte del premio assicurativo è normalmente decrescente. Quel che risulta decisivo, per tale profilo, è che il criterio di calcolo della quota rimborsabile sia indicato nel contratto (cfr. le decisioni sopra richiamate).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti, ivi compresi l'importo versato a titolo di penale per l'estinzione anticipata, degli interessi e del contributo alle spese della procedura, per complessivi € 62,10:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	26
rate residue	34

TAN ▶	4,81%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	33,62%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 255,00	€ 151,31			€ 151,31
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 419,22	€ 237,56	€ 140,96	€ 141,02	€ 141,02	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 279,48	€ 158,37	€ 93,97			€ 93,97
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 552,02	€ 312,81	€ 185,61			rimborsati
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 245,28
interessi legali						si	

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione di cinque rate insolute, dell'ammontare di € 137 ciascuna, addebitate in conteggio estintivo, relative alle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013.

Al riguardo, si osserva che l'intermediario ha fornito la prova dell'avvenuto rimborso di tre delle cinque quote. Un'ulteriore quota risulta, invece, quale "pagamento atteso", nel conteggio estintivo; pertanto, secondo la ricostruzione dell'intermediario, è da intendersi come sottratta dalla complessiva somma dovuta dal cliente (il che trova riscontro nel segno meno accanto all'importo di € 137)

Residua una quinta quota, secondo l'intermediario mai incassata e pertanto correttamente addebitata in conteggio estintivo. Al riguardo, l'intermediario produce copia di corrispondenza interna, con cui si dà atto del pagamento, da parte del cliente, esclusivamente di n. 4 rate, di cui tre riferibili alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2013 e una a un pagamento successivo al gennaio 2013. Secondo la ricostruzione dell'intermediario, per il periodo febbraio-marzo 2013, risulterebbe corrisposta una sola rata (anziché due). Il ricorrente, tuttavia, produce copia delle buste paga riferibili a entrambe le mensilità di febbraio e marzo 2013. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, una simile produzione documentale è ritenuta sufficiente al fine di dimostrare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'avvenuto pagamento da parte dell'ente datoriale (cfr. Coll. Bari, dec. n. 7399/2019, dec. n. 13087 e dec. n. 9999/2017, Coll. Napoli, dec. n. 5342/2015).
Per le suesposte ragioni, all'importo risultante dal prospetto sopra riportato occorre aggiungere l'ulteriore corrispondente alla rata insoluta, di € 137,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 382,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS